

COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE

PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 39

Trasmessa alla sezione Prov. Del C.R.C.

Il N. Prot. Invio C.R.C.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS.
19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - PRESA D'ATTO E ADOZIONE -
TRASMISSIONE ALL'ORGANO CONSILIARE

L'anno duemilaventuno addì ventisette del mese di luglio alle ore 19.40 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

COGNOME NOME	Carica	Pres./Ass.
1. SALA STEFANO	SINDACO	Presente
2. BALLINI LAILA	ASSESSORE	Presente
3. SCHIAVINI FLAVIA	ASSESSORE	Presente
4. FERRETTI ANDREA	ASSESSORE	Presente

Totale presenti 4 (quattro)

Totale assenti 0 (zero)

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. CURABA DOTT. GIOVANNI il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. STEFANO SALA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n°... dell'ordine del giorno.

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - PRESA D'ATTO E ADOZIONE - TRASMISSIONE ALL'ORGANO CONSILIARE

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Dato atto che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/10/2017 avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni per alienare" **dalla quale si evince che alla data del 23 settembre 2016 non esistevano partecipazioni detenute.**

Considerato che in assenza di partecipazioni non si è reso necessario adottare il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2020 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2020;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Considerato che in base alla ricognizione effettuata alla data del 31.12.2020 non risultano società partecipate;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P;

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione con verbale n. 17 del 20 luglio 2021, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile espresso da parte del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL.;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- **di prendere atto** dell'inesistenza di partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020”;
- **di incaricare** il responsabile del servizio competente di predisporre la proposta di deliberazione per sottoporla al Consiglio Comunale, per la sua approvazione;

Successivamente, ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento, onde procedere celermente con l'attuazione dei programmi previsti in bilancio;

LA GIUNTA COMUNALE

con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D.lgs. 267/2000e ss.mm.ii.

Letto approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
STEFANO SALA

Il Segretario Comunale
CURABA DOTT. GIOVANNI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 4^a dell'Art.134 D.L.vo N.267 del 18.08.2000.

Addì,

Il Segretario Comunale
CURABA DOTT. GIOVANNI
